



COMUNE DI OROTELLI

Provincia di Nuoro - Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli
P.I. 00154850911 ☎ 0784 79820 - www.comune.orotelli.nu.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI TERRENI

AD USO CIVICO

(Legge Regionale 14 Marzo 1994, n. 12 art. 13)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.2022

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

- 1 Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme *tradizionali e non tradizionali*, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile, soggetti ad usi civici ai sensi della Legge Regionale n.12 del 14.3.1994.

Art. 2

- 1 Al godimento dei beni appartenente al patrimonio del demanio civico del Comune di Orotelli saranno ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
- 2 La perdita della residenza comporta la conseguente decadenza del diritto all'uso civico

Art. 3.

- 1 I terreni possono essere concessi, mediante atto formale, a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici, Imprese, ai cittadini aventi diritto che ne facciano richiesta.
- 2 Potranno inoltre essere concessi ad Associazioni, Enti Pubblici ed Imprese alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94.
- 3 Ai soggetti che avranno titolo di usufruire del fondo, verrà concesso per quanto possibile, compatibilmente con il principio di rotazione, il fondo già utilizzato in passato.
- 4 Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
 - a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b) gli interessi della collettività.
- 5 Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Art. 4

- 1 Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, così come definiti al successivo art. 10, la classificazione dei terreni è così determinata:
 - a) – TERRENI DI PRIMA CATEGORIA – SEMINATIVI IRRIGUI
Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;
 - b) – TERRENI DI SECONDA CATEGORIA – SEMINATIVI ASCIUTTI
Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;
 - c) – TERRENI DI TERZA CATEGORIA – PASCOLI
Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.
 - d) – TERRENI DI QUARTA CATEGORIA – BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)
Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Art. 5

- 1 E' vietata tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.
- 2 Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune procederà all'annullamento della concessione.

Art. 6

- 1 I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
- 2 Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.
- 3 Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
- 4 I fondi dovranno essere opportunamente dotati di fasce taglia fuoco, al fine di evitare il propagarsi di incendi.

Art. 7

- 1 L'uso del fuoco dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale e delle PMPF.

Art. 8

- 1 Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti

Art. 9

- 1 Il Dirigente revoca la concessione nei casi di:
 - a) inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento;
 - b) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
 - c) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
 - d) subconcessione, anche parziale;
 - e) persone che siano state sorprese ad appiccare fuoco, in tempo di divieto, e/o senza la prescritta autorizzazione

Art. 10

- 1 La Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Responsabile determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui all'art. 4, del valore dei beni e delle strutture presenti nel fondo e degli altri valori produttivi;
- 2 Il canone di concessione dei terreni dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c, della L.R. n. 12/94;
- 3 Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti da parte del Comune e abbiano determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone minimo sarà determinato secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

Art. 11

- 1 E' severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili e le piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico. Così come è proibito alterare l'andamento della viabilità e dei corsi d'acqua esistenti.
- 2 Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che sarà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi di durata del contratto.
- 3 Nel caso di inosservanza dei punti di cui sopra, si applicheranno le sanzioni previste dalla L.R. n. 12 /94.

Art. 12

- 1 É fatto obbligo agli Assegnatari vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

Art. 13

- 1 L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, effettuerà con propri tecnici, verifica sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboschimento e di quant'altro di utilizzo comune.
- 2 Fra i controlli rientra anche la verifica sulla formazione di discariche abusive e, in generale, sull'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto negli immobili assegnati.
- 3 L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari, comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato e disponendo l'eventuale sospensione della concessione pluriennale.

Art. 14

- 1 Per la gestione di cui al presente Regolamento, la Giunta Comunale si avvarrà di apposita Commissione la quale avrà potere consultivo e sarà composta da 6 membri di cui:
 - a) il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) un rappresentante della maggioranza consiliare;
 - c) un rappresentante della minoranza consiliare;
 - d) un Dottore Agronomo iscritto all'Albo Professionale nominato dalla Giunta Comunale;
 - e) un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base comunale nominati dal Sindaco su proposta delle Associazioni stesse.
- 2 I membri di cui ai punti b) e c) vengono eletti dal Consiglio Comunale e potranno essere scelti anche al di fuori di esso.
- 3 La Giunta Comunale provvederà anche alla nomina di un segretario verbalizzante da scegliere fra il personale dipendente.
- 4 La riunione della Commissione è valida qualora presenzi la metà più 1 dei suoi componenti.
- 5 Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6 In particolare la Commissione formula il proprio parere sulle materie disciplinate dal presente Regolamento.
- 7 La Commissione, oltre ad esaminare le richieste dei cittadini, è chiamata a controllare e vigilare sulla gestione dei territori assegnati nel rispetto del presente Regolamento, congiuntamente a quanto previsto dalle Leggi in materia di usi civici.

TITOLO I

CONCESSIONE PER FORESTAZIONE, TURISTICHE, RICETTIVE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE “ATTIVITÀ NON TRADIZIONALI”

Art. 15

- 1 Per i terreni soggetti ad uso civico concessi per le attività di cui al presente titolo in base agli artt. 15 e 17 della L. R. n° 12/94, la durata massima delle concessioni è legata alla durata economica dell'investimento desumibile dalla documentazione di cui ai successivi artt. 16 - 18 e comunque non superiore ad anni 25
- 2 In presenza di più domande per gli stessi terreni, avranno preferenze le richieste finalizzate allo svolgimento delle attività economico-produttive che offrono maggiori garanzie occupazionali ed una migliore valorizzazione dei terreni. In caso di parità sarà data precedenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.
- 3 Le delibere di concessione dovranno stabilire le condizioni e fissare il corrispettivo e le modalità di adeguamento annuale. Esse saranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.
- 4 Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.
- 5 Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare ed integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale e produttivo dei fondi concessi.

Art. 16

- 1 Il Concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica sulle attività da seguire sul fondo nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie e sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento colturale o dell'attività, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

Art. 17

- 1 In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del Concessionario, il fondo concesso, i manufatti esistenti e le eventuali migliorie apportate rientreranno nel patrimonio del demanio civico e l'Amministrazione non sarà obbligata a corrispondere all'assegnatario l'aumento di valore risultante dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato conseguito dal fondo alla fine del contratto di concessione e quello che esso avrebbe alla stessa epoca senza i miglioramenti.

Art. 18

- 1 In conformità con quanto espressamente disciplinato dagli artt. 1 (punti b e d) e 8 della L. R. 12/94 in merito all'utilizzazione di tipo “*non tradizionale*” (da autorizzare ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. n. 12/1994) dei fondi gravati da uso civico, è consentita la realizzazione di qualsiasi attività nel rispetto dell'art. 3 comma 4 del presente Regolamento a condizione che si dimostri, mediante progetto esecutivo accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, un reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di “*tipo tradizionale*”.

TITOLO II
CONCESSIONE PER PASCOLI E FORAGGERE
“USO TRADIZIONALE”

Art. 19

- 1 Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata annuale e si attuano attraverso il regime della capitazione.

Art. 20

- 1 Tutti i residenti proprietari di capi ovini, caprini, bovini e, compatibilmente con la normativa di settore, suini, possono usufruire dei terreni del demanio civico del Comune di Orotelli presentando apposita domanda all'Amministrazione da inoltrare nel periodo compreso fra il 10 settembre e il 31 ottobre di ogni anno, precisando la specie ed il numero dei capi da introdurre al pascolo. La domanda dovrà essere corredata da relativa certificazione attestante il numero dei capi di proprietà rilasciata dal servizio veterinario e da una copia del fascicolo aziendale (scheda di validazione SIAN) aggiornato
- 2 Solo per l'anno di approvazione e adozione del presente regolamento, la scadenza di presentazione della domanda è fissata al 30 giugno.
- 3 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune rilascerà le autorizzazioni di pascolo per il bestiame, sentito il parere della Commissione.
- 4 È facoltà della Commissione verificare in qualsiasi momento la consistenza del numero di capi di proprietà riportati nel Registro Aziendale di Stalla, regolarmente vidimato dai Veterinari dall' ASL di competenza, con riferimento alla domanda di cui al comma 1) del presente articolo

Art. 21

- 1 L'Amministrazione Comunale predispone un Piano di Gestione Economica dei Pascoli e in cui si prevede la suddivisione in lotti ed il carico di bestiame minimo e massimo sopportabile in riferimento alle diverse tipologie di soprassuolo che caratterizzano le superfici da sottoporre al pascolo degli allevamenti zootecnici.
- 2 In assenza del sopraindicato strumento di gestione, sentito il parere della Commissione per la gestione in materia di usi civici, l'organo comunale competente delibera l'assegnazione dei lotti.
- 3 Nel caso in cui la richiesta relativa al numero complessivo dei capi da immettere sia superiore a quella stabilita ai sensi del precedente comma 1, l'organo comunale competente provvederà a stabilire i criteri di assegnazione.

Art. 22

- 1 Con deliberazione la Giunta Comunale determinerà il canone annuo dovuto per ciascun capo, tenuto conto delle spese di gestione (vigilanza, manutenzione ordinaria, recinzione, abbeveratoi, manutenzione straordinaria, etc.) sostenute dal comune.

Art. 23

- 1 La riscossione dei canoni avverrà in un'unica soluzione da versare entro il 10 settembre dell'anno di godimento.
- 2 Per la compilazione del ruolo l'anno sarà computato dal 1 gennaio al 31 dicembre
- 3 Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dal beneficio del pascolo nell'annata agraria successiva.

Art. 24

- 1 Per una corretta definizione del corrispettivo da versare al comune è stabilita la seguente valutazione convenzionale in equivalenti ovini del bestiame introdotto al pascolo:
 - a) un capo caprino equivale ad un ovino;
 - b) un capo bovino equivale a quattro ovini;
 - c) un capo suino munito di ferro al grillo equivale a due ovini.

Per capo, si intende il capo adulto in produzione ed in riferimento al carico di bestiame mantenibile si farà riferimento al concetto di UBA (Unità Bovina Adulta).

Art. 25

- 1 In assenza di indicazioni precise da parte del Piano di Gestione Economica dei Pascoli, annualmente, in relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione, può fissare il periodo primaverile di riposo pascolativo delle superfici classificate a pascolo al fine di garantire l'autoriproduzione delle specie vegetali pabulanti e l'ottenimento di superfici in grado di assicurare un buon valore quali-quantitativo dei pascoli.

Art. 26

- 1 E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali senza la prescritta autorizzazione. Chiunque contravvenga a tale disposizione, fermo restando le norme degli articoli 843 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con ammenda di cui all'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 27

- 1 I capi di bestiame immessi nel territorio comunale dovranno risultare in regola con la certificazione sanitaria rilasciata dal competente servizio della ASL.
- 2 È vietata l'immissione di animali allevati non conformi alla specie denunciata in domanda anche se di proprietà dello stesso assegnatario.

Art. 28

- 1 La bolletta di pascolo dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti delle Forze Pubbliche o degli incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29

- 1 I titolari di autorizzazione di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con una sanzione pecuniaria così come previsto all'art. 14 della L.R. 12/1994 per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.
- 2 I titolari di autorizzazione di pascolo che non immettono nei terreni comunali il bestiame, sono puniti con una sanzione pecuniaria così come previsto all'art. 14 della L.R. 12/1994 e con l'interdizione alla presentazione della domanda per i tre anni successivi a quelli dell'accertamento di violazione.

Art. 30

- 1 Nel caso di epizootie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.

CONCESSIONE PER SEMINIERO

Art. 31

- 1 Saranno destinati a seminiero i terreni con giacitura pianeggiante o lievemente inclinati, con pendenze non superiori al 20 %, dove sia possibile la lavorazione con mezzo meccanico anche a "ritocchino" e comunque nel rispetto dei limiti delle P.M.P.F. approvate.
- 2 Con lavorazioni in senso trasversale rispetto alla pendenza e sistemazione idraulica a fosse livellari (girapoggio) possono essere destinati alla semina anche i terreni con giacitura fino al 25 % e comunque nel rispetto dei limiti delle P.M.P.F. approvate.

Art. 32

- 1 La Giunta Municipale con atto deliberativo individua le parti di territorio da destinare a seminiero, stabilirà le prescrizioni e le norme da osservarsi per la coltivazione e determinerà l'importo corrispettivo.
I terreni appartenenti alla categoria del seminiero saranno frazionati in lotti aventi la superficie minima di un ettaro.
- 2 Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione gli interessati all'assegnazione di un lotto di terreno per seminiero dovranno presentare apposita domanda al Sindaco del Comune.

Art. 33

- 1 L'assegnatario di un lotto per seminiero deve effettuare il pagamento del corrispettivo raddoppiato quando il terreno assegnato non è stato coltivato.

LEGNATICO

Art. 34

- 1 Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna verde di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che opererà sulla base delle norme richiamate nell'art. 35.

Art. 35

- 1 Le piante esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e previo nulla-osta dell'Autorità Forestale, in mancanza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*. Il legnatico di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quello proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno, rimane di proprietà della collettività. Il concessionario dovrà conferire la legna nel sito indicato dall'Ufficio Comunale preposto. La gestione economica dell'estrazione del sughero sarà curata dall'Amministrazione Comunale ed i relativi proventi saranno utilizzati così come previsto nel comma 2 dell'art. 47 del presente Regolamento.

GHIANDATICO

Art. 36

- 1 Al fine di facilitare il rinnovamento da seme nel bosco, in assenza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*, l'Amministrazione Comunale può vietare il pascolo e il ghiandatico nelle aree in cui si ritiene opportuno e mediante ordinanza da pubblicarsi nell'Albo Pretorio prima dell'inizio dell'annata agraria.

ANIMALI SELVATICI E FRUTTI SPONTANEI

Art. 37

- 1 Per quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 della L. R. n. 12/94 in materia di raccolta consuetudinaria di animali, si fa riferimento alla normativa Venatorie vigente.
- 2 In merito alla raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei, trattandosi di produzioni annue stimabili in quantità irrilevante, non sussiste la necessità di disciplinare tale attività.
- 3 Fa eccezione la raccolta consuetudinaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei per la cui attività, limitatamente alle terre gravate da uso civico (art. 13 comma 2 della L.R. 12/94 ed in deroga all'articolo 1 della L. 352/93 e L. 382/75 nonché degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 616/77), considerata l'eccessiva quantità di prelievo che si verifica annualmente anche per fini commerciali, il Comune disciplina con proprio regolamento l'attività di raccolta e commercializzazione.

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 38 *(Vigilanza)*

- 1 Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia compreso gli agenti giurati ed i barracelli.

Art. 39

- 1 L'istruttoria delle denunce presentate e gli accertamenti sulla consistenza dei capi allevati da parte del personale addetto saranno concluse entro il mese di ottobre dell'anno di assegnazione.
- 2 A carico di coloro i quali avessero denunciato un numero di capi inferiori a quelli immessi al pascolo o che non fossero in possesso della ricevuta del bollettino comprovante l'eventuale denuncia, sarà compilato un verbale di conta da parte dei Vigili Urbani mentre il competente Ufficio Comunale provvederà all'iscrizione d'ufficio dei capi anomali ed alla applicazione della sanzione prevista al successivo articolo 40.

Art. 40

- 1 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, e nei disciplinari di concessione, si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (Euro centotré/29) a € 309,87 (Euro trecentonove/87) così come stabilito dalla L. R. n. 12/94.
- 2 L'applicazione della sanzione avverrà sulla base della natura e della gravità dell'infrazione.
- 3 Si applicherà la sanzione amministrativa nel caso in cui si incorra nelle seguenti infrazioni:
 - a) sia stato immesso il bestiame senza aver presentato regolare domanda e ottenuto relativa concessione;
 - b) sia stato immesso un numero di capi eccedente rispetto a quanto previsto dalla concessione;
 - c) sia stato introdotto bestiame altrui;
 - d) sia stata ottenuta la concessione al pascolo e/o al seminiero e non sia stata esercitata nelle modalità previste.

Art. 41

- 1 Oltre alle applicazioni dell'articolo precedente, verranno revocate le concessioni a coloro i quali:
 - a) abbiano fornito o prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
 - b) abbiano ceduto a terzi l'uso dei lotti concessi;
 - c) siano morosi nei confronti del Comune;
 - d) siano recidivi nelle violazioni sanzionate a termine dell'articolo 38 del presente Regolamento.

Art. 42

- 1 Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono comminate dal Sindaco del Comune a seguito di contestazione da parte delle forze dell'ordine di cui all'articolo 42 del presente regolamento. Per l'applicazioni delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2 Le somme riscosse verranno introitate nel bilancio del Comune di Orotelli in apposito capitolato speciale dedicato alle spese di gestione delle terre gravate da usi civici art. 46 R.D. 26.12.1928 n. 332.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

- 1 Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi e Regolamenti Regionali ed alle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 44

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi di legge. Tutte le precedenti disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.
- 2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni in materia di usi civici previste con L. 1766/27 e L.R. 12/1994 e ss.mm.ii..

Art. 45

- 1 In sede di prima applicazione, i termini fissati dal presente Regolamento, potranno essere rideterminati con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Orotelli, lì 13 giugno 2022